



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 66

Adunanza del 28.06.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA TITOLI EDILIZI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E MODIFICA SAGOMA

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **9,00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 PROVANA DANIELA	Presente
3 CARPANI CARLANTONIO	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

DISCIPLINA TITOLI EDILIZI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E MODIFICA SAGOMA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.L. n. 69/2013 “Decreto del Fare”, convertito nella legge n. 98/2013, ha ampliato la fattispecie della “*ristrutturazione edilizia*”, con conseguente variazione del testo dell’articolo 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001, riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della “sagoma” e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

PRECISATO che, a seguito dell’indicato intervento normativo, la nozione di "interventi di ristrutturazione edilizia" risulta essere la seguente:

“interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche introdotte risultano soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche i seguenti interventi (prima soggetti a permessi di costruire o, in alternativa a Super-Dia):

1. ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modificazioni della sagoma, a condizione che abbiano per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004;
2. demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni per adeguamento normativa antisismica);
3. ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati e/o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ex D. Lgs. 42/2004;
4. varianti a permessi di costruire, anche se incidenti sulla sagoma dell’edificio, qualora riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004.

RILEVATO che, in sede di conversione del D.L. 69/2013, è stata prevista una limitazione all'ambito applicativo della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle **zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968**, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale. In particolare, con l'articolo 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l'articolo 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone quanto segue:

1. **all'interno delle predette zone i comuni debbano individuare, con propria deliberazione da assumersi entro il 30/06/2014, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma (e nelle eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono avere inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione)**;
2. nelle more di adozione della prevista deliberazione non trova, intanto, applicazione per le predette zone la S.C.I.A. con modifica della sagoma;
3. decorso tale termine, ed in mancanza di intervento sostitutivo della regione, la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

PRESA VISIONE della planimetria, con la quale sono individuate le predette aree (allegato "a").

RITENUTO di individuare le predette aree, ai sensi della normativa prima richiamata.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

AD UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di individuare le aree, nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma.
2. Di disporre che le aree, di cui al punto n. 1, sono individuate nell'allegata ed approvata planimetria (allegato "a").
3. Di dare atto che, nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti, gli interventi cui è applicabile la SCIA non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti, con separata votazione:

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 15.07.2014 al 29.07.2014**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 15.07.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alfonso Rovida

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 15.07.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio